



# COMUNE DI FRASCATI

## PROVINCIA DI ROMA

### Regolamento

#### MICROCREDITO SOCIALE

##### **Art. 1 Finalità**

1. Il Comune di Frascati con il presente regolamento, intende promuovere iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale (microcredito) a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale. Il Comune istituisce, pertanto, un Fondo di Garanzia, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale.

2. Con il termine di microcredito sociale si intendono i finanziamenti erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale, per un importo massimo di euro 2000,00 (duemila).

##### **Art. 2 Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare dei programmi del Fondo di Garanzia i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o dell'Unione Europea; qualora cittadino extracomunitario, essere in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del credito;

b) avere residenza anagrafica da almeno due anni nel Comune di Frascati;

c) avere compiuto i 18 anni di età;

d) avere un ISEE compreso tra euro 3000,00 (tremila) e euro 15000,00 (quindicimila);

e) avere una condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso attraverso entrate derivanti da attività lavorativa o da altre fonti (imponibili o esenti IRPEF);

f) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;

g) avere una situazione di temporaneo disagio economico.

##### **Art. 3 Spese ammissibili**

1. Sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

a) spese per realizzare la riqualificazione degli alloggi ed adeguamenti strutturali di modesta entità;

b) spese tese a facilitare l'acquisto di mobili e forniture per gli alloggi;

c) impreviste spese sanitarie;

- d) tasse di iscrizione e/o spese per la partecipazione e/o frequenza a percorsi scolastici e/o di qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale;
- e) acquisto di testi e/o supporti scientifici destinati a percorsi di qualificazione universitaria, post universitaria e/o specializzazione professionale;
- f) pagamento di canoni di locazione o anticipo delle mensilità per facilitare l'accesso alle abitazioni in affitto;

2. Non sono finanziabili spese relative all'acquisto e all'utilizzo di apparecchi telefonici, fissi e mobili, internet, programmi televisivi a pagamento o qualsiasi altra attività di intrattenimento e svago a pagamento.

3. Le spese di cui al comma 1 e l'onere finanziario della spesa da sostenere e sostenute devono essere puntualmente e adeguatamente documentate al momento della domanda da preventivi (in caso di spese da sostenere) e da fatture o da documenti equipollenti (in caso di spese sostenute nei dodici mesi dalla presentazione della domanda).

4. L'ammontare massimo del prestito è pari a euro 2000,00 e la restituzione dovrà avvenire in un periodo massimo di 36 mesi.

#### **Art. 4 Presentazione della domanda e documentazione da allegare**

La domanda e la documentazione deve essere inviata in plico chiuso, tramite raccomandata A/R oppure all'Ufficio Protocollo del Comune di Frascati, Piazza Guglielmo Marconi, 3, 00044. Farà fede il timbro dell'ufficio postale o la data del Protocollo.

La domanda deve essere compilata su apposita modulistica (allegato 1) e deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- b) copia del codice fiscale del richiedente;
- c) "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (nell'ipotesi di cittadinanza in uno Stato extracomunitario);
- d) documenti relativi alle spese da sostenere e/o sostenute - preventivi (in caso di spese da sostenere), fatture o documenti equipollenti;
- e) mod. ISEE, Certificazione del datore di lavoro dei redditi percepiti, Cedolino della pensione;

#### **Art. 5 Istruttoria e delibera del finanziamento**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle domande per i programmi di credito sociale inizierà la relativa istruttoria.
2. Verifica dei documenti. Viene esaminata la documentazione prodotta, richiedendo al potenziale beneficiario eventuale ulteriore documentazione integrativa.
3. Uno o più colloqui con un'assistente sociale che esperirà un'indagine socio-economica
4. La Commissione composta da tre membri: un rappresentante del Servizio Sociale, un rappresentante del II Settore e un rappresentante dell'Istituto di Credito, preventivamente individuato, si riunirà una volta al mese per la valutazione delle richieste pervenute.

5. Le domande di finanziamento , che avranno ottenuto dalla suddetta Commissione , parere favorevole per la concessione della garanzia costituita dal Fondo di Garanzia saranno inviate, unitamente agli elementi di giudizio raccolti ed alla documentazione necessaria, all'Istituto di Credito-----, con lettera di accompagnamento, in modo da consentire di istruire la pratica di finanziamento.

#### **Art. 6 Erogazione del finanziamento**

I finanziamenti per i programmi di credito sociale sono erogati dall'Istituto di Credito-----in una o più soluzioni, nei limiti delle disponibilità del Fondo, previa sottoscrizione del relativo contratto da parte del beneficiario.

#### **Art. 7 Restituzione del finanziamento**

I beneficiari dei programmi di credito sociale devono restituire il finanziamento entro il termine stabilito nel contratto, il quale non può essere superiore a tre anni (trentasei mesi). La restituzione del credito decorre dal secondo mese dall'erogazione dello stesso.

#### **Art. 8 Monitoraggio**

1. Le strutture comunali competenti possono disporre in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.
2. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni ovvero la diversa destinazione delle somme ricevute, le strutture comunali preposte dispongono la revoca delle agevolazioni concesse.